

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE
PLURIENNALE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING A FLUSSO
LIBERO NEL COMUNE DI VENEZIA**

DISCIPLINARE TECNICO

Sommario

<u>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE PLURIENNALE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO NEL COMUNE DI VENEZIA.....</u>	<u>1</u>
<u>DISCIPLINARE TECNICO.....</u>	<u>1</u>
<u>1. PREMESSE E OBIETTIVI.....</u>	<u>3</u>
<u>2. OGGETTO DEL SERVIZIO.....</u>	<u>4</u>
<u>3. DIMENSIONI DELLA FLOTTA.....</u>	<u>5</u>
<u>4. DURATA DELLA CONCESSIONE.....</u>	<u>6</u>
<u>5. REMUNERAZIONE E CORRISPETTIVO.....</u>	<u>7</u>
<u>6. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E CRITERI PER LA SUA REDAZIONE.....</u>	<u>8</u>
<u>7. REGOLAMENTO DEL SERVIZIO.....</u>	<u>12</u>
<u>7.1 diffusione territoriale del servizio.....</u>	<u>12</u>
<u>7.2 caratteristiche tecniche delle biciclette.....</u>	<u>13</u>
<u>7.3 funzionamento del servizio.....</u>	<u>13</u>
<u>7.4 piano tariffario.....</u>	<u>14</u>
<u>7.5 gestione della flotta.....</u>	<u>15</u>
<u>7.6 riequilibrio della flotta e recupero dei mezzi.....</u>	<u>15</u>
<u>7.7 assistenza e informazioni.....</u>	<u>17</u>
<u>7.8 agevolazioni per il Concessionario.....</u>	<u>17</u>
<u>8. AVVIO DEL SERVIZIO E DEPOSITO CAUZIONALE.....</u>	<u>18</u>
<u>9. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO.....</u>	<u>19</u>
<u>10. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO.....</u>	<u>21</u>
<u>11. PENALI, DECADENZA E REVOCA.....</u>	<u>22</u>
<u>12. GARANZIE E ASSICURAZIONI.....</u>	<u>24</u>
<u>13. RECESSO.....</u>	<u>25</u>

1. PREMESSE E OBIETTIVI

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Venezia in corso di adozione individua nel *bike sharing* un'importante leva per l'incremento della mobilità sostenibile. Tra le misure strategiche previste per ampliare l'offerta di servizi di mobilità, nonché a contributo della soluzione dei problemi del traffico e della sosta, il PUMS incentiva lo sviluppo dei servizi integrativi di trasporto e il potenziamento e l'evoluzione del servizio di *bike sharing* verso una soluzione più capillare e funzionale, in modalità flusso libero (*free-floating*), ossia senza strutture fisiche e con metodo GPS-based, nel quale le biciclette sono dotate di sistema Gps e di un sistema di blocco/sblocco attraverso un'apposita App e possono essere prelevate e rilasciate senza vincolo di postazione.

In generale, il Piano affida un ruolo strategico alla *sharing mobility* nel cambio di paradigma che vedrà il progressivo abbandono della proprietà del mezzo di trasporto in favore di una vasta gamma di servizi di mobilità offerti a cui accedere con un unico strumento digitale e un portafoglio personalizzabile a seconda delle necessità (*Mobility as a Service*).

Con deliberazione n. 13 del 03 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato la relazione allegata ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012, per l'affidamento in concessione per la gestione pluriennale di un servizio di *bike sharing* a flusso libero nel Comune di Venezia, demandando al successivo provvedimento consiliare l'adozione della deliberazione di affidamento del servizio.

Con deliberazione n. 9 del 17 febbraio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato le linee guida per le modalità di affidamento a terzi della gestione del servizio pubblico sopra indicato.

Tutto ciò premesso, il presente Disciplinare tecnico, che costituisce il principale documento della procedura di affidamento in concessione del servizio, stabilisce il dettaglio delle modalità di realizzazione del servizio, gli standard prestazionali minimi, le caratteristiche di mezzi, strumenti, attrezzature e modalità che verranno utilizzati per garantire la corretta esecuzione del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi. Esso definisce inoltre la remunerazione ed i corrispettivi di competenza del Concessionario e le modalità di gestione e regolazione della concessione.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

1. La presente concessione, conformemente alla definizione di cui al D. Lgs. 50/2016, costituisce un contratto a titolo oneroso in virtù del quale l'amministrazione aggiudicatrice affida il servizio di Bike sharing ad un unico soggetto gestore, con diritto di esclusiva nell'uso delle aree e degli spazi pubblici destinati, limitatamente al periodo di concessione previsto.
2. La concessione comprende la fornitura e la gestione di un sistema di bike sharing evoluto, basato sull'utilizzo di biciclette "smart", dotate di sistemi di posizionamento GPS e di comunicazione con il sistema centrale di gestione, che possano essere utilizzate secondo lo schema a flusso libero, che prevede il prelievo della bicicletta in un qualsiasi punto del territorio servito ed il rilascio in un qualunque punto, anche diverso da quello di prelievo. Tuttavia, al fine di perseguire la sicurezza, il rispetto, il decoro e la qualità degli spazi urbani, il sistema di tariffazione del servizio deve prevedere un meccanismo bonus/malus, di carattere economico, che incentivi il parcheggio all'interno degli stalli di sosta appositamente dedicati, istituiti dall'Amministrazione comunale, e che penalizzi il rilascio nelle aree vietate.
3. Le biciclette gestite saranno di due tipi: "standard" (meccaniche, a propulsione muscolare) e "e-bike" (a pedalata assistita da motore elettrico). Entrambe le tipologie dovranno essere dotate di un sistema di bloccaggio automatico che permetta di effettuare il termine del noleggio in un qualunque punto in cui sia consentita la sosta, senza richiedere rastrelliere od altri sistemi di aggancio. Per le e-bike il Concessionario dovrà inoltre assicurare costantemente le attività di ricarica in modo che esse siano sempre disponibili per l'utenza con un sufficiente livello di autonomia.
4. Il sistema di bike sharing dovrà fornire una piattaforma di gestione in grado di dialogare in tempo reale con i veicoli e di offrire all'utenza, tramite app per smartphone, istantanea informazione sulla posizione delle biciclette disponibili e la possibilità di sbloccarne l'utilizzo. Grazie a tale tecnologia non è necessaria l'installazione di strutture di aggancio, ma sono sufficienti aree individuate da opportuna segnaletica e riconoscibili dal sistema gestionale tramite georeferenziazione: gli stalli realizzati sin qui dall'Amministrazione Comunale sono circa 160 e se ne prevedono altri di prossima realizzazione.
5. Il Comune, per quanto attiene gli aspetti economico-finanziari, ha verificato e approvato, mediante i dati contenuti nella relazione ex art. 34 allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 13/2022, le somme massime necessarie per garantire l'equilibrio complessivo della concessione, da erogare al Concessionario in forma di corrispettivo.

3. DIMENSIONI DELLA FLOTTA

1. La flotta offerta in sede di gara dovrà essere costituita da un numero pari a 500 biciclette standard, e 500 e-bike a pedalata assistita.
2. Al fine di consentire i dovuti tempi tecnici di approvvigionamento delle biciclette, per una prima fase di esercizio del servizio, di durata non superiore a 60 giorni dall'avvio, è consentito svolgere il servizio con un numero più basso di quello offerto in sede di gara, per un massimo del 20% in meno.
3. Si precisa che, stabilita la dimensione della flotta, il Concessionario deve mantenere in servizio una quantità minima di biciclette pari al 90% della dotazione contrattuale; la dimensione della flotta in esercizio potrà subire delle variazioni stagionali, riducendo il numero di biciclette nei mesi meno favorevoli all'utilizzo del servizio (periodo invernale) o durante eventuali periodi caratterizzati da provvedimenti di limitazione alla mobilità connessi a emergenze e/o eventi eccezionali. Tali variazioni, per essere attuate, dovranno essere formalmente comunicate dal Concessionario e preventivamente approvate dal Comune e potranno essere ammesse una volta verificata l'effettiva contrazione della domanda. Ogni iniziativa del Concessionario volta a ridurre il parco veicolare, se non formalmente comunicata al Comune, verrà sanzionata con l'applicazione della penale di cui all'art. 11 comma 1.
4. È sempre consentito, durante l'intera durata della concessione, aumentare le dimensioni della flotta fino ad un massimo di 1000 biciclette standard e 1000 e-bike, previo consenso dell'Amministrazione Comunale e senza che il Concessionario possa pretendere un compenso aggiuntivo rispetto a quanto pattuito annualmente in sede di aggiudicazione.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE.

1. L'affidamento del bike sharing in concessione ha la durata di 2 anni dalla sottoscrizione del Contratto, fatta salva la risoluzione nei casi ivi previsti.
2. L'Amministrazione si riserva l'opzione di estendere la durata della concessione per ulteriori 2 anni. Qualora l'Amministrazione decidesse di non avvalersi di detta opzione null'altro sarà riconosciuto al Concessionario.

5. REMUNERAZIONE E CORRISPETTIVO

1. Spettano al Concessionario gli introiti da tariffa (secondo il sistema tariffario di cui all'Art. 7) derivanti dalla gestione del servizio, che il Concessionario incasserà in nome e per conto proprio, nonché gli utili derivanti da possibili sponsorizzazioni del servizio e/o da valorizzazione degli spazi pubblicitari eventualmente individuati dal Concessionario, la cui attivazione è ammessa solo previa autorizzazione da parte del Comune.
2. Il corrispettivo della concessione oggetto del presente Disciplinare tecnico, da corrispondere al Concessionario da parte del Comune, è pari alla somma complessiva massima di € 500.000,00, IVA compresa, oggetto di ribasso in sede di offerta, per la durata biennale della concessione. Eventuali utili derivanti da sponsorizzazioni e/o dalla valorizzazione di spazi pubblicitari espressamente autorizzati dall'Amministrazione, ai sensi del precedente comma, che il Concessionario dovesse incassare durante il periodo di concessione dovranno essere portati a riduzione del corrispettivo pubblico.
3. In attuazione di quanto sopra disposto il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione concedente, su base semestrale, il Piano Economico Finanziario previsto e disciplinato dall'art. 6 del presente disciplinare, corredato da apposita relazione, asseverato da una società di revisione o da un revisore ufficiale dei conti, attestante l'entità dei proventi e la loro corretta valorizzazione. Il PEF asseverato dovrà essere trasmesso all'Amministrazione concedente entro 30 giorni dalla data di chiusura del semestre di riferimento. Uno step di verifica è inoltre fissato alla data del 30/09/2023, secondo le modalità sopra indicate.
4. È esclusa ogni possibilità di rivalutazione/revisione/aggiornamento/indicizzazione del corrispettivo contrattuale per l'intera durata biennale dell'affidamento in concessione, salvo quanto previsto in ipotesi di revisione del Piano Economico Finanziario (art. 6); è prevista la possibilità di revisione delle tariffe secondo quanto declinato all'art. 7.4.
5. Il corrispettivo contrattuale complessivo, anche al fine di tenere conto dell'effetto dell'investimento iniziale, è corrisposto dal Comune al Concessionario secondo la seguente ripartizione temporale:
 - € 230.000,00 o.f.e. per primi dodici mesi della concessione, oggetto di ribasso in sede di offerta,
 - € 179.836,07 o.f.e. per i secondi dodici mesi della concessione, oggetto di ribasso in sede di offerta.Il corrispettivo è erogato in rate semestrali posticipate di uguale importo, previa verifica della conformità del servizio da parte della Stazione Appaltante.
6. Le rate di pagamento saranno liquidate successivamente alla verifica, in contraddittorio tra le parti, del PEF, comprensivo di relazione illustrativa, asseverato e aggiornato a cura del Concessionario.
7. Il Concessionario potrà beneficiare delle varie agevolazioni previste dalle deliberazioni di giunta e dai regolamenti comunali per tempo vigenti, in particolare in materia di occupazione del suolo pubblico, imposta sulla pubblicità e trasferimenti alle isole, alle condizioni previste da tali norme e regolamenti.

6. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E CRITERI PER LA SUA REDAZIONE

1. Il Piano Economico Finanziario (PEF) è l'elaborato a cura del Concessionario con l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti necessari all'attivazione e alla connessa gestione del servizio per l'arco temporale di durata della concessione, facente parte del Documento di offerta, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni. Lo stesso PEF dovrà essere asseverato da una società di revisione o da un revisore ufficiale dei conti che ne attesti la corretta formulazione e l'attendibilità delle previsioni in esso contenute.
2. L'equilibrio economico-finanziario che deve risultare nel Piano Economico Finanziario, parte del Documento di offerta, è assicurato dalla remunerazione e dal corrispettivo previsti all'Art. 5.
3. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario allegato all'offerta, valutati congiuntamente:
 - Tasso interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista): indica in termini percentuali il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
 - Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto): indica in termini percentuali il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al progetto così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
 - Debt Service Coverage Ratio (DSCR): indica il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile nei dodici mesi precedenti a ciascuna data di calcolo e il flusso finanziario a servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di 12 mesi. Si fa riferimento al valore minimo assunto dal DSCR per tutta la durata della concessione.

I valori di riferimento di tali indicatori devono essere contenuti nel PEF allegato al Documento di offerta del Concessionario.

4. Oltre a quanto già indicato nei commi 2 e 4, i contenuti ed i criteri per la redazione del PEF da presentare in sede di offerta sono:
 - la domanda stimata, tenendo conto anche dei fenomeni di diversione modale;
 - eventuali proposte per l'integrazione con il trasporto pubblico e altre forme di trasporto, insieme con i rispettivi effetti;
 - la struttura tariffaria (i cui vincoli sono indicati nell'art. 7);
 - le compensazioni a favore del Concessionario, costituite da:
 - erogazione da parte del Concedente del corrispettivo a canone, a parziale copertura dei costi di esercizio e manutenzione del sistema e del costo di ammortamento per la produzione, fornitura e installazione del sistema, il cui importo massimo è indicato nell'Art. 5;
 - introiti derivanti dalla gestione del servizio per abbonamenti e per singoli utilizzi (secondo un quadro tariffario i cui vincoli sono indicati nell'art. 7);

- la struttura dei costi, sia di investimento che di gestione, quali indicativamente:
 - costo iniziale di investimento per la realizzazione del sistema: fornitura delle biciclette sia standard che e-bike; realizzazione delle eventuali modifiche georeferenziate sulla App conseguenti a necessità di utilizzo del servizio manifestate dal Concedente; fornitura e realizzazione delle eventuali attrezzature previste nelle stazioni secondo le tipologie previste; realizzazione dei sistemi di back-office (sistema di bigliettazione, Call Center, software, centrale di controllo, ...) e sviluppo dei sistemi di front-office, inclusa la App per smartphone ad uso degli utenti; attrezzature per la manutenzione delle biciclette, magazzino ricambi, veicoli utilizzati per le operazioni di riequilibrio delle biciclette e di ricarica e-bike; campagne di marketing e sensibilizzazione per il lancio e l'incremento di utenti del servizio;
 - costi operativi di esercizio, in particolare: costi del personale direzionale ed operativo con specifica dell'inquadramento/qualifica secondo il CCNL applicato; costi dei materiali di ricambio e di consumo; costi per la disponibilità dei locali necessari; costi di marketing e promozione del servizio; diritti di licenza per i software; costi assicurativi e finanziari. Tutti da dettagliare facendo riferimento alle principali attività richieste per lo svolgimento del servizio (ridistribuzione delle biciclette e ricarica delle e-bike; manutenzione programmata e riparazione/sostituzione delle biciclette; gestione del back-office e dei sistemi di front office; gestione degli incassi, monitoraggio e rendicontazione).

Il PEF presentato in sede di gara non sarà oggetto di attribuzione di punteggio. Il PEF presentato dal concorrente aggiudicatario sarà assunto come riferimento per tutte le successive analisi inerenti l'equilibrio economico della concessione e per la valutazione di eventuali richieste di riequilibrio della concessione avanzate dal Concessionario o dal Concedente.

5. Ricadono, in ogni caso, interamente in capo al Concessionario i rischi di seguito enunciati:
- Rischio di progettazione e realizzazione del servizio: rischio legato ai ritardi nel tempo di attivazione del servizio, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi di realizzazione, ad inconvenienti di tipo tecnico ed alla mancata realizzazione di tutte le componenti del servizio.
 - Rischio di errata stima o valutazione dei costi di erogazione del servizio in sede di offerta.
 - Rischio di slittamento dei tempi di attivazione del servizio rispetto alle tempistiche fissate dal Disciplinare tecnico e dal Contratto.
 - Rischio di attivazione del servizio con modalità difformi da quelle previste nel Disciplinare tecnico e nel Contratto.
 - Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel Disciplinare tecnico e nel Contratto.
 - Rischio di offerta (offerte competitive da parte di altri operatori di servizi analoghi e/o similari).
 - Rischio di indisponibilità totale o parziale dei mezzi e delle attrezzature da impiegare per la produzione del servizio, in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Disciplinare tecnico e dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica.
 - Rischio di gestione (aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta; rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti; rischio di mancata erogazione dei servizi).

- Rischio normativo-regolamentare: rischio che modifiche normative prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di gestione.
 - Rischio finanziario: rischio di mancata sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento; rischio di oscillazione dei tassi di interesse.
 - Rischio di inflazione: rischio di aumento dell'inflazione oltre i livelli previsti.
7. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi degli articoli 165 comma 6 e 182 comma 3 del Codice dei Contratti pubblici qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da taluni eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui al comma 3. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
- l'entrata in vigore di norme legislative o regolamentari relative al settore della concessione non prevedibili alla data della firma del contratto che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione del servizio;
 - il mancato o ritardato rilascio di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio di competenza del Concedente, qualora il ritardo derivi da fatto del Concedente;
 - scostamento significativo delle entrate tariffarie inteso come incremento, oppure riduzione, dei ricavi complessivi superiore al 20%, rispetto ai corrispondenti valori indicati nel PEF presentato in sede di offerta.
8. Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente, nelle forme dallo stesso ritenute più opportune.
9. La Parte che intenda attivare una procedura di riequilibrio ne dà comunicazione per iscritto all'altra fornendo l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che a suo parere hanno comportato un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario. L'altra Parte deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di riequilibrio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della stessa. Il Responsabile del Procedimento, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta di attivazione della procedura di riequilibrio, apre la relativa istruttoria, fissando una consultazione al fine di verificare le condizioni per addvenire all'eventuale revisione consensuale della concessione, che andrà approvata anche dall'organo amministrativo del Comune di Venezia. La procedura consensuale di riequilibrio deve concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di attivazione.
10. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno più degli eventi suelencati che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi di cui al comma 6 in capo al Concessionario.
11. La proposta di revisione del PEF potrà prevedere unicamente una o più delle seguenti misure:
- modifica delle tariffe praticate per il servizio al pubblico;
 - modifica del corrispettivo a carico del Concedente di cui all'Art. 5.
12. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, decorso il termine di cui al comma 9, le parti possono recedere dal contratto, fermo restando l'obbligo di garantire la continuità del servizio pubblico. Al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

13. Anche a questo scopo, il Concessionario, ove svolga altre attività rispetto a quelle oggetto della presente concessione, deve tenere la contabilità separata del bike sharing nel Comune di Venezia, redigendo coerentemente i relativi documenti contabili e di monitoraggio, nell'osservanza delle condizioni previste dalla normativa vigente e di quelle inserite nel Documento di offerta.
14. Le attività di verifica e controllo della concessione sono esercitate dal Responsabile del Procedimento del Comune di Venezia. Tali funzioni sono esercitate mediante accesso alla documentazione custodita dal Concessionario, il quale dovrà garantire l'accesso e potrà essere chiamato a fornire la necessaria assistenza nelle operazioni di verifica, o a fornire le giustificazioni del caso. Analoghe attività di controllo sulle attività svolte dal Concessionario verranno eventualmente esperite sempre dal Responsabile del Procedimento del Comune di Venezia, in ordine al rispetto degli indicatori dei livelli di servizio e degli standard di funzionamento (quantitativi, qualitativi e di soddisfazione dell'utenza) di cui all'Art. 7.

Per tali attività di controllo, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi di persone delegate e/o società allo scopo incaricate.

7. REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

7.1 diffusione territoriale del servizio

1. Il servizio sarà caratterizzato da un'area operativa, suddivisa al suo interno in 3 distinte aree, come riportato nelle planimetrie allegate: la prima indicata con il colore blu, la seconda indicata con il colore rosso, la terza con il colore grigio. Nelle 3 aree, e al di fuori di esse, la sosta è regolata in modo differente, con l'applicazione al sistema tariffario di un meccanismo bonus/malus, di carattere economico, costituito da maggiorazioni e sconti, finalizzato ad incentivare modalità di parcheggio "responsabile" e a perseguire obiettivi di sicurezza, rispetto, decoro e qualità degli spazi urbani. Il sistema bonus/malus è concepito anche al fine di contenere i costi di riequilibrio della flotta, che costituiscono una quota significativa dei costi operativi sostenuti dal Concessionario.

Il meccanismo dovrà prevedere le seguenti modalità:

- nell'area indicata con il colore blu: la sosta è consentita liberamente su tutta l'area, ma è previsto uno sconto sul prezzo totale della corsa singola (sia per standard bike che per e-bike) per chi parcheggia all'interno degli stalli dedicati; per gli utenti abbonati, il Concessionario dovrà obbligatoriamente introdurre un sistema premiante, da sottoporre ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per incentivare la sosta negli stalli dedicati.
 - nell'area indicata con il colore rosso: la sosta è consentita solo sugli stalli dedicati, ed impedita al di fuori di essi (sia per standard bike che per e-bike); in caso di abbandono o chiusura manuale della bici fuori dallo stallo, dovrà essere addebitata una maggiorazione corrispondente allo scorrere della tariffazione a tempo per tutto il periodo in cui la bicicletta risulta ferma sulle stesse coordinate, ma con un limite massimo che non potrà superare € 3,00 sia per le standard bike che per le e-bike. Tale maggiorazione dovrà essere addebitata anche agli utenti abbonati.
 - nell'area indicata con il colore grigio è vietato sia il transito che la sosta; in caso di abbandono o chiusura manuale della bici all'interno di tale area, dovrà essere applicato il medesimo sistema di maggiorazione di cui sopra, con addebito massimo di € 10,00 per entrambe le tipologie di bicicletta. Tale maggiorazione dovrà essere addebitata anche agli utenti abbonati. In caso di transito con e-bike potrà essere disattivato il sistema elettronico di pedalata assistita.
 - all'esterno dell'area operativa (nessun colore) è consentito il transito, ma non la sosta; dovrà essere applicato il medesimo sistema di maggiorazione previsto per l'area di colore grigio, con addebito massimo di € 10,00 per entrambe le tipologie di bicicletta. Tale maggiorazione dovrà essere addebitata anche agli utenti abbonati.
2. Il servizio è presente anche nelle isole, secondo quanto indicato nelle mappe in allegato.
 3. Nel corso della durata della concessione, il Concessionario non può restringere l'area operativa, a meno di particolari e motivate necessità che devono essere formalmente comunicate al Comune con un anticipo di 30 gg e dallo stesso approvate.
 4. Comune e Concessionario sono tenuti ad osservare l'andamento della domanda di servizio e ad effettuare periodiche valutazioni sull'ampliamento e/o variazione dell'area operativa, che nel corso della concessione potrà aumentare le sue dimensioni.

7.2 caratteristiche tecniche delle biciclette

1. Le biciclette dovranno essere nuove e rispettare i requisiti prescritti dall'art. 68 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada) e dallo standard Europeo ISO 4210 EN 14764 per le biciclette standard, e EN 14764, EN 15194, per le e-bike, nonché dagli artt. 50 e 68 del Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione;
2. le misure del telaio dovranno essere adeguate all'utilizzo sia da parte di giovani che di adulti di ambo i sessi;
3. le ruote delle biciclette dovranno essere dotate di camera d'aria ad alta resistenza rispetto alle possibili forature, oppure dovranno essere piene, in modo da minimizzare gli eventuali disagi per l'utente in caso di foratura. Tutti i telai dovranno essere realizzati con materiale ad alta resistenza e solidità, le finiture tali da garantire la protezione da atti vandalici. Tutti i mezzi dovranno essere dotati di sistema GPS/GPRS per la localizzazione e di sistema di bloccaggio elettronico sbloccabile da remoto tramite APP per smartphone; il sistema GPS/GPRS dovrà essere funzionante con un errore di localizzazione non superiore ai 15 metri;
4. le biciclette dovranno essere dotate di cestino, facilmente pulibile e di avvisatore acustico (campanello) integrato nel manubrio;
5. la sella dovrà essere regolabile e non dovrà essere possibile la sua asportazione;
6. il sistema di illuminazione anteriore e posteriore dovrà rispettare i requisiti di sicurezza, inoltre dovranno essere previsti dei catarifrangenti integrati sulle ruote e sui pedali in modo da assicurare buona visibilità notturna e in tutte le situazioni;
7. dovranno essere dotate di cavalletto di sostegno in posizione di riposo, solido e robusto per evitare il più possibile la caduta a terra;
8. avere mozzi e dadi degli elementi che compongono il mezzo apribili con chiavi esclusive del sistema ed essere realizzate con componenti esclusivi, non standard, il tutto per evitare furti dei singoli pezzi;
9. avere i cavi e la eventuale catena integrati e protetti nella struttura del mezzo;
10. le biciclette dovranno essere riconoscibili mediante logo specifico e almeno un logo del Comune di Venezia, di misura minima 4cmx4cm.

7.3 funzionamento del servizio

1. Il servizio dovrà essere accessibile e gestibile in modo completamente automatizzato tramite apposita App per smartphone: si accederà al servizio previa registrazione con inserimento di un dispositivo di pagamento elettronico, sicuro e identificabile, ed i dati necessari all'attivazione di un account; via App dovrà essere possibile anche la consultazione del proprio profilo di accesso e di gestione dei pagamenti, la consultazione di una guida di sintesi all'utilizzo del servizio. La App dovrà essere progettata per consentire, sia agli utenti abbonati che a quelli occasionali, la consultazione chiara e immediatamente reperibile di tutte le tariffe del servizio, delle varie tipologie di abbonamento e offerta, nonché degli sconti, maggiorazioni e premialità di cui all'art. 7.1. Le pagine di accesso al servizio rese disponibili tramite app e/o sito web dovranno riportare i riferimenti alla linea grafica imposta dall'Amministrazione concedente, le cui indicazioni saranno fornite in sede di formalizzazione del rapporto concessorio.
2. Un sistema di tracciamento, mediante GPS/GPRS o altra tecnologia analoga, dovrà individuare in continuo e con precisione la posizione delle biciclette. Sulla base di detta tecnologia l'App dovrà consentire all'utente di:

- localizzare la propria posizione geografica, la posizione di ogni bicicletta della flotta, nonché la posizione degli oltre 160 stalli appositamente dedicati alla sosta delle biciclette oggetto del servizio in concessione, potendo in questo modo recarsi al mezzo più vicino e/o pianificare i propri spostamenti;
- verificare la disponibilità di biciclette, gli spazi in cui non è possibile rilasciare la bici e quelli dove è incentivata o disincentivata la sosta, nonché dove è inibito il transito come previsto all'art. 7.1 comma 1, secondo quanto previsto dal meccanismo bonus/malus definito in precedenza.
- L'App su smartphone dovrà essere il mezzo con cui sbloccare la bicicletta, consentendo di avviare la corsa, bloccare la bicicletta al termine del suo utilizzo ed effettuare il rilascio. Il servizio dovrà essere concepito in maniera tale che l'utente possa rilasciare la bicicletta senza ancorarla ad un supporto (rastrelliera) e preferibilmente all'interno degli oltre 160 stalli dedicati appositamente alla sosta ed istituiti dall'Amministrazione comunale.
- Il servizio di bike sharing verrà svolto dal Concessionario in modo continuativo tutti i giorni dell'anno, 24 h su 24 h; cause di forza maggiore che sospendano temporaneamente l'utilizzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di funzionamento generale dell'App, crash dei sistemi e dei data center) saranno valutate dall'Amministrazione Comunale in base all'entità dei problemi e alla loro frequenza e potranno eventualmente dare adito all'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

7.4 piano tariffario

1. Il servizio dovrà fornire la possibilità di utilizzo della bicicletta per una singola corsa e con forme di abbonamento per quanto possibile diversificate in base alla profilazione degli utenti e delle rispettive necessità, con più tagli temporali. Dovranno essere garantite almeno le seguenti differenti tipologie di tariffe e di abbonamenti:
 - per le standard bike: tariffa a tempo per corsa singola, abbonamento giornaliero, abbonamento mensile, abbonamento annuale;
 - per le e-bike: tariffa a tempo per corsa singola, pacchetto utilizzo 90 minuti, abbonamento mensile.

Tali abbonamenti, e altri eventualmente offerti in sede di gara, dovranno essere gradualmente più vantaggiosi per l'utenza all'aumentare del periodo di validità, in rapporto alle tariffe orarie di seguito definite.
2. È fatto obbligo al Concessionario di applicare per tutta la durata della concessione il sistema tariffario offerto in sede di gara e approvato definitivamente dalla Giunta. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente punto e/o assunti dal Concessionario col Documento di offerta potrà comportare l'applicazione delle penali di cui all'art. 11. Sono ammessi aumenti della tariffa di base fino agli importi massimi previsti dal Disciplinare tecnico, solo se comunicati con adeguato anticipo e espressamente autorizzati dal Comune previa adeguata istruttoria sul Piano Economico Finanziario della concessione.
3. Importi massimi delle tariffe delle corse singole:
 - per la bici muscolare, la tariffa base di una singola corsa non dovrà essere superiore a € 1,30 (iva inclusa) per i primi 20 minuti, al netto delle premialità e delle penalità che rientrano all'interno del sistema bonus/malus congegnato per incentivare la sosta responsabile; nella tariffa per l'utente non deve essere prevista l'introduzione di costi per lo sblocco dei mezzi.
 - per la e-bike, la tariffa base di una singola corsa dovrà essere frazionabile per minuti, e non dovrà superare i € 0,23 (iva inclusa) al minuto, al netto delle premialità e delle penalità che rientrano all'interno del sistema bonus/malus congegnato per incentivare la sosta responsabile; nella tariffa per l'utente non deve essere prevista l'introduzione di costi per lo sblocco dei mezzi.

4. Importi massimi obbligatori degli abbonamenti riferiti alle biciclette che garantiscono la massima accessibilità al servizio:
 - abbonamento giornaliero per biciclette muscolari a € 6,00 (iva inclusa) con corse continuative di massimo 2 ore ciascuna;
 - abbonamento mensile per biciclette muscolari a € 15,00 (iva inclusa) con corse continuative di massimo 2 ore ciascuna;
 - abbonamento annuale per biciclette muscolari a € 85,00 (iva inclusa) con corse continuative di massimo 2 ore ciascuna.

7.5 gestione della flotta

1. Le biciclette sono in possesso del Concessionario, il quale è obbligato alla manutenzione delle stesse, mantenendo in servizio una quantità minima di biciclette pari al 90% della dotazione contrattuale; per la rendicontazione di tale parametro è garantito il dettaglio di ogni ingresso/uscita dal sistema, nonché di ogni intervento manutentivo che abbia determinato l'uscita del mezzo dal sistema.
2. È fatto obbligo al Concessionario di dotarsi di un magazzino di dimensioni adeguate per la gestione del servizio e la riparazione dei mezzi.
3. Le biciclette eventualmente aggiunte/reintegrate dovranno essere della stessa tipologia contrattuale. Tutte le parti sostituite, sia meccaniche che elettroniche, dovranno essere della stessa tipologia di quelle originali.
4. Le biciclette guaste, vandalizzate o danneggiate dovranno essere ritirate tempestivamente e comunque entro 48 ore dalla segnalazione (che possono essere raddoppiate se l'intervento interessa l'ambito lagunare) al fine di ridurre i rischi per l'utenza e procedere ai necessari interventi di riparazione. In caso di segnalazione di guasto che possa pregiudicare la sicurezza degli utenti, l'utilizzo del mezzo dovrà essere immediatamente inibito con blocco da remoto;
5. Il Concessionario dovrà obbligatoriamente presentare, entro 15 (quindici) giorni dall'avvio del servizio, un piano di manutenzione di tutte le componenti del sistema, relativo sia agli interventi di manutenzione programmata e preventiva, che alle modalità e tempi di intervento delle manutenzioni a guasto conseguenti ad interventi imprevisti, redatto in coerenza con quanto offerto in sede di gara, con riferimento al criterio di aggiudicazione A.1.1.

Il Concessionario nel corso della concessione dovrà eseguire puntualmente le attività previste nel piano di manutenzione e rispettare scrupolosamente le tempistiche ivi riportate.

Il Piano di manutenzione deve indicare le frequenze delle attività di manutenzione programmata e preventiva delle diverse componenti del sistema di bike-sharing, nonché i tempi di intervento relativi alle diverse tipologie di guasti:

- a) guasti che possono pregiudicare la sicurezza degli utenti del sistema o di terzi;
- b) guasti che limitano la possibilità di utilizzo di singole componenti elementari del sistema, quali singole biciclette o singoli elementi di comunicazione o di segnalazione eventualmente installati presso le stazioni;
- c) guasti che limitano la possibilità di utilizzo di componenti complesse del sistema, quali ad esempio la inagibilità di una intera tipologia di veicoli;
- d) guasti che riguardano il sistema informativo di gestione del servizio e/o il sistema di comunicazione con l'utenza ed impediscono agli utenti l'accesso al servizio nonché alle altre attività normalmente assicurate dal sistema informativo.

7.6 riequilibrio della flotta e recupero dei mezzi

1. Il Concessionario deve garantire che il servizio si svolga nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale, sia per gli utenti che per gli altri fruitori dello spazio pubblico e deve garantire da parte dei suoi operatori l'intervento di rimozione delle biciclette nei casi e nei termini di cui ai successivi punti. L'Amministrazione Comunale, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui ai successivi punti, si riserva di disporre la rimozione delle biciclette imputandone i costi al Concessionario ed avvalendosi dell'escussione del deposito cauzionale da versarsi prima dell'avvio del servizio.
2. Al Concessionario spetta l'attività di ricollocazione delle biciclette negli appositi stalli dedicati al servizio, con modalità e tempistiche diverse a seconda dei seguenti casi:
 - 2.1. Biciclette rilasciate fuori dagli stalli dedicati. È onere del concessionario garantire, per ogni settimana di servizio, una percentuale di biciclette collocate negli stalli dedicati superiore al 70% sul totale della flotta attiva, svolgendo regolarmente le attività di recupero delle biciclette poste al di fuori.
 - 2.2. Biciclette negli stalli principali. È onere del Concessionario svolgere sistematicamente le operazioni di riequilibrio della dotazione di biciclette tra gli stalli dedicati con modalità calibrate in funzione dell'andamento della domanda. In particolare, il Concessionario ha l'obbligo di controllare la dotazione minima di mezzi sugli stalli principali: gli stalli principali sono gli stalli strategicamente importanti e di maggiore utilizzo; a tal fine, il Comune di Venezia si assume l'onere di trasmettere al Concessionario, prima dell'attivazione del servizio, la lista degli stalli principali, di cui 8 in terraferma e 5 nelle isole. Per tali stalli il Concessionario deve garantire le operazioni di riequilibrio quotidiane, giorni festivi inclusi. Nei due stalli della Stazione ferroviaria di Mestre e in quello della adiacente Stazione Autobus, l'operazione di riempimento dovrà essere effettuata quotidianamente, giorni festivi inclusi, con un corretto bilanciamento tra bici muscolari e e-bike, garantendo sempre il 50% della capienza massima di ciascuno stallo nella fascia oraria 7.00-9.00. Gli stalli principali delle isole potranno essere oggetto di tale specifica attività di riequilibrio limitatamente al periodo estivo dal 1 giugno al 10 settembre.
 - 2.3. Biciclette negli stalli minori. L'attività di riequilibrio dei mezzi va condotta anche nei restanti stalli, con cadenza di almeno 3 giorni alla settimana. Gli stalli dedicati alla sosta sono di dimensioni diverse a seconda dell'attrattività delle zone, pertanto il Concessionario deve porre particolare attenzione nell'attività di ricollocazione ed evitare la sovrassaturazione degli spazi a disposizione.
 - 2.4. Biciclette rilasciate in proprietà privata. Nel caso in cui il mezzo risulti impropriamente rilasciato all'interno di proprietà private, l'intervento di recupero dovrà avvenire entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione, con obbligo di dare al Comune comunicazione dell'avvenuto recupero (ciò ogni qualvolta sia consentito l'accesso alla proprietà privata da parte del proprietario). Nel caso in cui la proprietà privata risulti fuori dall'area operativa i termini sono raddoppiati.
 - 2.5. Biciclette rilasciate su spazi vietati dal Codice della Strada. In tutti i casi in cui il mezzo risulti in sosta irregolare, il recupero dovrà avvenire entro le 24 ore dal momento della rilevazione da parte del Concessionario o della segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale, che possono essere raddoppiate se l'intervento interessa l'ambito lagunare o se l'intervento di recupero deve essere condotto fuori dall'area operativa. Ove la bicicletta sia in sosta irregolare e inoltre rechi intralcio o pericolo agli utenti della strada, ivi compresi i pedoni, il recupero dovrà avvenire entro le 3 ore dalla segnalazione.
3. Le verifiche sull'adempimento delle modalità di riequilibrio degli stalli, del recupero biciclette e dello stato di manutenzione dei mezzi verranno effettuate in contraddittorio, previa convocazione delle parti con preavviso minimo di 6 ore. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare in corso di servizio la lista degli stalli principali.

4. Per situazioni particolari, manifestazioni, necessità di ordine pubblico, su richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, che potrà pervenire anche con un anticipo minimo di 24 ore, il Concessionario dovrà recuperare e spostare in altro luogo le biciclette da posizionare nell'area interessata, con onere a proprio carico di informazione al cliente.
5. Il servizio di manutenzione e ricollocazione delle biciclette e ricarica dovrà essere svolto utilizzando esclusivamente veicoli a motorizzazione elettrica, ibrida, metano o GPL.

7.7 assistenza e informazioni

1. Al Concessionario spetta la messa a disposizione continuativa, per tutta la durata della concessione, di un'organizzazione con personale qualificato ed esperienza adeguata all'assolvimento di tutti gli obblighi suddetti, nonché per permettere al Comune di effettuare i necessari controlli sull'assolvimento di tali obblighi. Il personale dovrà rendere noti al Comune di Venezia i recapiti telefonici presso i quali attivare il pronto intervento. In particolare, il Concessionario dovrà garantire la presenza di un City Manager, impiegato a tempo pieno alle dipendenze del Concessionario stesso, dedicato alla gestione del servizio, del quale dev'essere assicurata la pronta reperibilità nel territorio del Comune di Venezia.
2. Il Concessionario dovrà garantire un supporto tecnico di assistenza all'utente per tutta la durata della concessione. Il Concessionario dovrà garantire un servizio di Call-Center, durante tutto il periodo di erogazione del servizio, contattabile sia attraverso numero telefonico con costo massimo della chiamata per l'iscritto pari alla tariffa per chiamate verso numero fisso dell'operatore telefonico utilizzato, sia attraverso la App, consentendo comunque all'utenza l'opzione di poter parlare con un operatore.
3. I recapiti telefonici per il pronto intervento di cui al punto 1 dovranno essere forniti alle forze dell'ordine Polizia Locale, Carabinieri e Questura, e verranno utilizzati in caso di sinistri, infortuni e ogni situazione di emergenza in cui sia necessario un intervento tempestivo.

7.8 agevolazioni per il Concessionario

1. Occupazione suolo pubblico. Considerato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in corso di adozione, che individua nel bike sharing un'importante leva per l'incremento della mobilità sostenibile, considerato che il servizio di sharing mobility è altresì funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di riduzione del traffico automobilistico e dell'inquinamento, le occupazioni strumentali all'espletamento di tale servizio rientrano tra le esenzioni dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale previste ex art. 1, comma 833, lettera a), della Legge 160/2019.
2. Canone mezzi pubblicitari. L'eventuale apposizione dei loghi commerciali del soggetto autorizzato sui veicoli destinati al servizio rientra, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione (CUP), approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 4 marzo 2021, tra le previsioni tariffarie di cui all'art. 55, lettera C) PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON VEICOLI", punto C. 1, ultimo capoverso, che recita testualmente "Nel caso della sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone non è dovuto".
3. Servizio FerryBoat per Lido/S.Erasmo. È facoltà del Concessionario utilizzare, a proprie spese, un locale anche nelle isole; diversamente, l'isola del Lido è raggiungibile dalla terraferma con il servizio di traghetto Ferry-Boat; per i furgoni adibiti al trasporto delle biciclette il Concessionario potrà beneficiare

delle agevolazioni tariffarie previste dalla DGC 390/2011 per le ditte con sede di impresa a Lido di Venezia, così come per il raggiungimento dell'isola di S.Erasmo con FerryBoat su prenotazione.

8. AVVIO DEL SERVIZIO E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il servizio deve essere attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, salvo diverso accordo fra le Parti. La mancata attivazione del servizio entro il termine suddetto comporta la risoluzione del Contratto per grave inadempimento del Concessionario. La data di avvio del servizio viene preventivamente comunicata dal Concessionario al Concedente; quest'ultimo provvede a verificare l'effettivo avvio del servizio, con i requisiti previsti nel presente Disciplinare tecnico, redigendo apposito verbale in contraddittorio fra le Parti. Ai sensi dell'art. 8 del DL 76/2020, convertito in L. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della stipula del contratto; dell'eventuale avvio del servizio in via d'urgenza verrà redatto apposito verbale in contraddittorio fra le Parti.
2. Al fine di consentire i dovuti tempi tecnici di approvvigionamento delle biciclette, per una prima fase di esercizio del servizio, di durata non superiore a 60 giorni dall'avvio, è consentito svolgere il servizio con un numero più basso di quello offerto in sede di gara, per un massimo del 30% in meno.
3. Scaduti i 60 giorni dall'avvio del servizio, il numero di biciclette effettivamente disponibili all'utenza non dovrà mai essere inferiore al 90% della flotta dichiarata in sede di offerta.
4. Ogni ritardo accumulato nella fornitura delle biciclette e dell'entrata in esercizio del servizio sarà soggetto alle penali di cui all'art. 11;
5. L'avvio del servizio è subordinato alla corresponsione all'Amministrazione di una cauzione pari ad € 50,00 per ogni bicicletta mediante fidejussione bancaria o assicurativa da reintegrarsi in caso di escussione parziale, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre il periodo di servizio oggetto della domanda di partecipazione, a garanzia dell'adempimento e di eventuali costi che l'Amministrazione Comunale fosse costretta a sostenere per la rimozione di mezzi abbandonati, parcheggiati in zone vietate e/o che comportino situazioni di intralcio o pericolo alla normale circolazione stradale.
6. Al termine del periodo contrattuale, ed entro 10 giorni lavorativi, il Concessionario provvederà al completo ritiro e smaltimento delle biciclette e di tutte le dotazioni, nonché al ripristino a regola d'arte dello stato originario dei luoghi; in caso di inottemperanza, non potrà essere certificata la regolare esecuzione del servizio.

9. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione tutti i dati raccolti durante l'espletamento del servizio. I dati dovranno essere consegnati, con frequenza mensile, sia in formato disaggregato, per consentire alla committenza ogni tipologia di analisi sull'andamento del servizio, sia in formato aggregato sottoforma di report sintetici contenenti i principali indicatori di domanda, di offerta e del livello di servizio.

In formato disaggregato per ogni noleggio, almeno:

- ID del mezzo;
- tipo di mezzo;
- data e ora di prelievo;
- coordinata GPS del punto di prelievo e stallo associato nel caso di prelievo da stallo dedicato;
- ID dell'utilizzatore (anonimo);
- data e ora di restituzione;
- coordinata GPS del punto di restituzione e stallo associato, nel caso di restituzione su stallo dedicato;
- tariffa o abbonamento applicati, e eventuali premialità e maggiorazioni applicate;
- livello di carica della batteria della e-bike.

In formato disaggregato per ogni mezzo, almeno:

- ID del mezzo;
- data e ora di prelievo di ogni noleggio effettuato nel mese;

In formato disaggregato per ogni stallo, almeno:

- numero di prelievi / giorno
- numero di rilasci / giorno

In formato aggregato sottoforma di report editabile, almeno:

- numero totale di iscritti al servizio;
- numero di noleggi (distinti tra e-bike e bici muscolari);
- numero di utenti che hanno effettuato almeno un prelievo (distinti tra e-bike e bici muscolari);
- numero di mezzi che hanno effettuato almeno una corsa (distinti tra e-bike e bici muscolari);
- numero di mezzi in servizio (distinti tra e-bike e bici muscolari);
- valori medi di durata, lunghezza (distinti tra e-bike e bici muscolari);
- numero di utenti, iscritti e attivi, suddivisi per tipologia (abbonati/occasionalisti);
- statistiche su guasti, danneggiamenti, furti subiti;
- elenco degli interventi di manutenzione, di sostituzione sui mezzi;
- numero e motivo di segnalazioni/reclami.

2. Il Concessionario, in ogni caso, dovrà mettere a disposizione del Comune di Venezia i dati di utilizzo del servizio in tempo reale, consentendo l'accesso riservato alla piattaforma del servizio con la finalità di permettere verifica e controllo immediati su spostamenti e posizione dei mezzi rispetto agli stalli e al resto del territorio. Le modalità di accesso alla piattaforma dovranno garantire l'anonimato dei dati degli utenti. I dati consultabili dovranno essere integrabili nella Smart Control Room del Comune di Venezia.
3. Al fine di garantire il corretto rispetto della legislazione sulla privacy, tali dati dovranno essere forniti in forma anonima, con processo di anonimizzazione a carico del Concessionario, che pertanto mantiene la

titolarità del trattamento. L'Amministrazione Comunale potrà trattare e utilizzare i dati anonimizzati per analisi e indagini sulle qualità del servizio.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare le tipologie di informazioni richieste e di procedere alla pubblicazione delle analisi effettuate rispettando l'anonimizzazione dei dati.
5. Il Concessionario si impegna a propria cura e spese a sottoporre periodicamente agli utenti, tramite app, un questionario per valutare la customer satisfaction, nonché le abitudini degli utenti, in special modo quelle attinenti alla scelta modale per i propri spostamenti, con impegno a trasmettere i dati raccolti alla Amministrazione Comunale, sempre in forma anonima.

10. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO

1. Il Concessionario si impegna a concedere il proprio supporto in tutte le azioni di promozione del servizio e si impegna, per almeno 3 giornate all'anno, a condurre, a propria cura e spese, campagne informative sull'utilizzo del servizio, sia in terraferma che al Lido di Venezia.
2. In concomitanza con almeno 2 eventi di promozione della mobilità sostenibile organizzati dall'Amministrazione Comunale, il Concessionario si impegna a concedere l'utilizzo gratuito del servizio per tutti gli utenti iscritti, fino ad un massimo di 60 minuti per ciascun utente; il Concessionario si impegna a concordare l'ideazione e il programma di tali eventi con l'Amministrazione Comunale con un congruo anticipo, garantendo il supporto dei costi di gestione dei due eventi; il Concessionario si impegna a dare relativa comunicazione e pubblicità degli eventi a tutti gli utenti iscritti.
3. Il Concessionario si impegna altresì a concedere l'utilizzo gratuito dei mezzi alle autorità invitate e ai dipendenti comunali presenti in occasione di eventi istituzionali finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: inaugurazione nuove piste ciclabili, settimana mobilità sostenibile, etc).
4. Il Concessionario si impegna a concedere un numero pari a 10 pass gratuiti per l'utilizzo del servizio senza limitazioni di durata della corsa ai dipendenti comunali ai fini del controllo del servizio e di studio dell'efficacia del medesimo.
5. Il Concessionario ha l'obbligo di fornire un supporto tecnico gratuito finalizzato all'integrazione modale e tariffaria con gli altri servizi di mobilità sostenibile presenti o futuri nel territorio metropolitano e di aderire alle piattaforme di integrazione dei servizi che dovessero essere sviluppate dal Comune di Venezia o da soggetti dal medesimo accreditati garantendone la piena interoperabilità. In particolare, si richiede al Concessionario la messa a disposizione tramite web service di API (Application Programming Interface) che potranno essere utilizzate all'interno di altre applicazioni per sviluppare servizi integrati per la consultazione dell'offerta in tempo reale, la prenotazione, l'acquisto e la fruizione dei servizi.
6. Il Concessionario, d'intesa con l'Ufficio Mobility Manager di Area del Comune di Venezia, si impegna a sottoscrivere specifiche convenzioni per la promozione del servizio di bike sharing negli spostamenti casa-lavoro, presso aziende ed enti del circuito Mobility Manager aventi un numero maggiore di 100 dipendenti per sede di cui alla Legge n. 77 del 17.7.2020. L'impegno è valido anche per aziende di misura inferiore caratterizzate da una prossimità tra le sedi che si dovessero presentare al Concessionario con una proposta unitaria; le convenzioni dovranno prevedere forme di abbonamento a costi vantaggiosi rispetto a quelli standard, a condizioni e per periodi da stabilire in fase di accordo.

11. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di riscontrato inadempimento del Concessionario, nel corso delle attività di verifica in contraddittorio di cui all'art. 7.6, punto 3, è prevista l'applicazione delle penali di seguito disciplinate:
 - mancato rispetto dell'obbligo di provvedere al riequilibrio quotidiano delle stazioni principali (v. art. 7.6 punto 2.2): € 100,00 per ogni giorno di mancato riequilibrio;
 - mancato rispetto dell'obbligo di provvedere al riequilibrio quotidiano dei due stalli della Stazione Ferroviaria e della adiacente Stazione Autobus, garantendo sempre l'50% della capienza massima di ciascuno stallo nella fascia oraria 7.00-9.00 (v. art. 7.6 punto 2.2): € 100,00 per ogni giorno di mancato riequilibrio;
 - mancato rispetto dell'obbligo di provvedere al riequilibrio degli stalli minori per almeno 3 giorni alla settimana (v. art. 7.6 punto 2.3) € 100,00 per ogni giorno di mancato riequilibrio;
 - mancato recupero del mezzo abbandonato all'interno di proprietà privata (ogni qualvolta sia consentito l'accesso alla proprietà privata da parte del proprietario) nel termine di 24 ore dalla segnalazione (v. art. 7.6 punto 2.4): € 25,00;
 - mancato recupero del mezzo rilasciato in sosta irregolare, nel termine di 24 ore (48 ore in ambito lagunare, v. art. 7.6 punto 2.5): € 25,00;
 - mancato recupero del mezzo nei casi in cui la sosta irregolare crei intralcio e/o pericolo alla circolazione o agli altri utenti della strada, e in ogni caso se richiesto l'intervento urgente dal Comune, nel termine di 3 ore dalla segnalazione (v. art. 7.6 punto 2.5): € 25,00;
 - mancato utilizzo di mezzi di spostamento elettrici o ibridi, oppure GPL, oppure metano, per la gestione del servizio (v. art. 7.6, punto 5): € 25,00 per ogni giorno di mancato utilizzo;
 - mancato rispetto della dimensione minima di flotta, secondo quanto previsto dall'art. 3: € 100,00 per ogni giorno di mancato ripristino della flotta minima;
2. Previa contestazione dell'inadempimento e diffida ad adempiere in un congruo termine, comunicata attraverso PEC, è altresì prevista l'applicazione di una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00 Euro) per inadempimento riscontrato al verificarsi delle seguenti situazioni:
 - ogni violazione del regolamento del servizio di cui all'art. 7 (diversa dalle ipotesi disciplinate al precedente comma per cui si applicano le penali ivi previste);
 - sospensione del servizio per problemi di funzionamento generale dell'App, crash dei sistemi e dei data center e disservizi analoghi, ogni qualvolta la sospensione si prolunghi oltre le 8 ore.
 - riscontrate difformità sulla flotta controllata: qualora attraverso verifiche effettuate dal Comune di Venezia, secondo le metodologie ritenute più opportune, compresa la possibilità di avvalersi di uno o più mystery client, vengano ravvisati malfunzionamenti su oltre il 20% della flotta controllata;
 - mancata trasmissione dei dati richiesti per finalità di monitoraggio di cui all'art. 9, salvo comprovata causa di forza maggiore, entro le scadenze previste;
 - mancato rispetto delle condizioni di circolazione e di sosta dei dispositivi definite dall'Amministrazione nei propri provvedimenti deliberativi.

3. Gli importi dovuti per l'applicazione di tutte le penali sopraindicate saranno prelevati dal deposito cauzionale di cui all'art. 12 con obbligo di reintegro immediato della garanzia anche in caso di escussione parziale.
4. Il Comune di Venezia si riserva di risolvere il contratto di concessione, nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:
 - accertata non sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel disciplinare di gara, ovvero intervenuta perdita degli stessi;
 - nel caso in cui il Concessionario non provveda ad avviare il servizio, con la dotazione di mezzi prevista dall'art. 3, entro il termine indicato nel presente Disciplinare tecnico;
 - inadempimenti, reiterati e segnalati dall'Amministrazione per iscritto 3 volte nel corso di un anno, aventi ad oggetto il rispetto del regolamento del servizio di cui all'art. 7 del presente Disciplinare tecnico;
 - gravi criticità, reiterate e segnalate dall'Amministrazione per iscritto per 3 volte nel corso di un anno, connesse alla circolazione e alla sosta dei dispositivi impiegati nel servizio, con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada;
 - mancata ricostituzione integrale del deposito cauzionale escusso anche parzialmente entro il 30° giorno dall'avvenuta escussione.

Per ciascuna delle inadempienze sopra indicate l'Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite PEC. Alla contestazione della inadempienza il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione. Ricontrato il mancato adempimento, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

12. GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. A garanzia degli impegni assunti, il Concessionario deve, prima della stipula del contratto, prestare apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, pari ad € 50,00 per ogni bicicletta in dotazione, con scadenza non inferiore a 6 mesi oltre il periodo di servizio oggetto della concessione e da reintegrarsi anche in caso di escussione parziale.
2. Il Concessionario dovrà dotarsi di polizza di responsabilità civile verso terzi, oltre responsabilità civile del conducente, per danni a persone o a cose legati all'utilizzo del servizio, nonché per i danni subiti dagli utilizzatori del servizio, per un massimale di almeno € 6.070.000 per ogni sinistro (polizza furto e incendio facoltativa); non sono ammesse esclusioni di rischi ad eccezione di quelle previste dalla normativa vigente; tra il novero dei soggetti assicurati devono essere espressamente indicati, oltre al contraente, anche il conducente e il Comune di Venezia. In ogni caso, il Concessionario si impegna a manlevare l'Amministrazione Comunale, anche in sede giudiziale, da ogni eventuale danno, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio; copia di detta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della fruizione del servizio da parte dell'utenza.

13. RECESSO

1. È facoltà del Concedente recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Concessionario con preavviso non inferiore a giorni 20. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Disciplinare tecnico e del Contratto. In caso di mancato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario, il Concedente procede all'escussione della garanzia definitiva.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire il servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme allo stesso spettanti.